



**PIANO TERRITORIALE  
DELLARISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE  
PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA  
PORTO CESAREO**



**N.T.A.**

Adeguate in seguito alla concertazione con l'Ufficio Parchi della Regione Puglia,  
all'approvazione del PUG ed al Piano Paesaggistico Regionale.

Comune interessato : PORTO CESAREO (LE) quale Ente Gestore

Ufficio del Parco – Settore V : Dr. Tarcisio Basile

Consulente: Avv. Marco Greco

Data : settembre 2014.

**RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE**  
**“PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA – PORTO CESAREO”**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**INDICE**

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<i>Art.1: Elementi costitutivi del Piano Territoriale della Riserva.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.2: Perimetrazione della Riserva Naturale.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 3: Oggetto del Piano della Riserva.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.4: Obiettivi del Piano della Riserva.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 5: Zonazione .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 6: Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale .....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 7: AREA DI MASSIMA PROTEZIONE (riserva integrale) - ZONA A.....</i>	<i>14</i>
<i>Art.8 Zona A- Orientamenti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 9 Zona A- Disciplina per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 10- Orientamenti per la fruizione didattica e scientifica per l’intera Zona A.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 11- Disciplina per la fruizione didattica e scientifica per l’intera Zona A .....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 12 Orientamenti per la fruizione culturale ed escursionistica per l’intera Zona A.....</i>	<i>19</i>
<i>Art.13 Disciplina per la fruizione culturale ed escursionistica per l’intera Zona A .....</i>	<i>19</i>
<i>Art.14 Interventi a favore del patrimonio naturalistico .....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 15 Accesso nella zona A di riserva integrale.....</i>	<i>20</i>
<i>Art.16 : AREA DI NOTEVOLE PROTEZIONE (Riserva Generale Orientata ) ZONA B.....</i>	<i>21</i>
<i>Art.17 Zona B- Orientamenti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico .....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 18 Zona B- Disciplina per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 19- Orientamenti per la fruizione didattica e scientifica per l’intera Zona B.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 20- Disciplina per la fruizione didattica e scientifica per l’intera Zona B .....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 21 Orientamenti per la fruizione culturale ed escursionistica per l’intera Zona B.....</i>	<i>26</i>
<i>Art.22 Disciplina per la fruizione culturale ed escursionistica per l’intera Zona B .....</i>	<i>26</i>
<i>Art.23 Interventi a favore del patrimonio naturalistico .....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 24 Attività Turistico – Balneare.....</i>	<i>28</i>

<i>Art. 25 Accesso nella zona B di riserva integrale.....</i>	<i>28</i>
<i>Art.26 Attività non soggette al rilascio di nulla osta .....</i>	<i>28</i>
<i>Art.27 Interventi e Attività soggetti al rilascio di nulla osta .....</i>	<i>29</i>
<i>Art.28 : AREA DI PROTEZIONE (Area rurale ) ZONA C .....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 29 Orientamenti per le attività agricole secondo gli usi tradizionali –Zona C .....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 30 Esercizio del pascolo - Zona C .....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 31 Disciplina delle strutture e infrastrutture a servizio dell’attività agricola – Zona C .....</i>	<i>33</i>
<i>Art.32 Valorizzazione del germoplasma di cultivar locali di interesse agrario- Zona C .....</i>	<i>34</i>
<i>Art.33 Attività non soggette al rilascio di nulla osta – Zona C .....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 34 Interventi e Attività soggetti al rilascio di nulla osta – Zona C .....</i>	<i>35</i>
<i>Art.35 : AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (Area rurale ) ZONA D .....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 36 Orientamenti per le attività secondo gli usi tradizionali –Zona D.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 37 Disciplina delle strutture e infrastrutture a servizio dell’attività – Zona D .....</i>	<i>37</i>
<i>Art.38 Attività non soggette al rilascio di nulla osta – Zona D.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 39 Interventi e Attività soggetti al rilascio di nulla osta – Zona D.....</i>	<i>38</i>
<i>Art.40: Funzione conservativa delle componenti antropiche della Riserva.....</i>	<i>39</i>
<i>Art.41 Nulla osta.....</i>	<i>39</i>
<i>Art.42 Indennizzi.....</i>	<i>40</i>

## **1. PREMESSA**

L'attuale Piano Urbanistico Generale del Comune di Porto Cesareo, di recente approvazione, si pone determinate questioni sulla tutela ambientale e sulla valorizzazione delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e naturalistiche del proprio territorio.

In termini ambientali e sulla base dei criteri di sviluppo sostenibile, le linee guida che hanno condotto alla redazione dello strumento urbanistico vigente hanno, in particolare, mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale:

- a) data la spiccata vocazione territoriale, preferire, per lo sviluppo economico del paese, il settore turistico, rispetto ad altri, nella salvaguardia delle componenti ambientali e paesaggistiche;
- b) programmare uno sviluppo sostenibile del territorio salvaguardando tutti quei beni che ne definiscono l'identità;
- c) Salvaguardare gli ecosistemi costieri e a maggiore naturalità come cordoni dunali, pascoli inondati con giunchi, paludi salmastre, etc.;
- d) Previsione di percorsi che favoriscano la mobilità lenta ciclabile e pedonale;

Il territorio comunale di Porto Cesareo è costituito da una stretta fascia della superficie di 34,67 kmq che scorre in direzione della costa, delimitata da una parte dal mare e dall'altra dalla S.P. 359 Nardò – Avetrana. Altre strade provinciali permettono il collegamento con i comuni di Copertino, Leverano e Veglie, non sono presenti strade ferrate, pertanto il trasporto avviene solo su gomma. L'abitato è caratterizzato da alcuni nuclei di agglomerato urbano distanti tra loro e da un elevato numero di case sparse prevalentemente lungo la fascia costiera.

A giugno 2012 il numero degli abitanti era pari a 5.817, distribuito prevalentemente nel centro cittadino identificato con la Penisola Cesarea, antico nucleo abitato della frazione neretina, che si estende ora a forma di V interessando le due riviere di levante e ponente e nell'agglomerato urbano sito in località Torre Lapillo.

Sebbene il settore produttivo trainante sia quello turistico, troppe seconde case prevalentemente abusive affliggono l'economia del luogo riducendo notevolmente le possibilità occupazionali.

Il vigente strumento urbanistico non contempla superfici tipizzate per attività produttive; le attività alberghiere realizzate sono frutto di procedure normative derogatorie previste da leggi di iniziativa regionale (ex legge LL.RR. n. 34/94 e 8/98) e nazionale D.P.R. 447/98.

La seconda attività è la pesca, attualmente Porto Cesareo dispone di una flotta peschereccia costituita da natanti di piccole dimensioni, adatte ai bassi fondali degli attracchi naturali, che non sono stati alterati rispetto alla loro originaria conformazione, e di scarsi servizi di supporto a terra, peraltro migliorabili in misura contenuta proprio a causa della presenza della riserva marina e dei vincoli che gravano le aree costiere ancora indenni dall'attacco dell'edificato. Va considerato comunque che per le attività di pesca praticate nel mare di Porto Cesareo non vengono utilizzate reti a strascico. La pesca quindi risulta un'attività compatibile con le finalità di salvaguardia delle componenti ambientali e in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, che andrebbe supportata al fine di migliorare i redditi e le condizioni di vita degli operatori.

Il paradosso di Porto Cesareo è lo sproporzionato numero di unità immobiliari pari a 22.457 (dati ICI 2006/07) rispetto ai residenti nel 2007 pari a 5.410, di queste soltanto 2.012 sono dichiarate come "prima casa", mentre 4.419 sono le unità non residenziali, la restante parte è sorta al di fuori di qualsiasi strumento normativo.

L'elaborazione dei dati statistici lascia ipotizzare che la popolazione Cesarina (residenti effettivi) nel prossimo quindicennio toccherà la soglia delle 11.000 unità, dato che corrisponde a circa 4.174 famiglie che avranno bisogno di 2.643 abitazioni.

Nel dettaglio il vigente PUG si pone traguardi atti a migliorare gli standard quali-quantitativi del tenore di vita dei residenti e turisti. Per far ciò è stato necessario programmare azioni di Piano che mirassero all'ottimizzazione dei consumi energetici, alla razionalizzazione della viabilità e dei mezzi di trasporto (soprattutto mobilità lenta), alla riduzione del consumo di suolo e del carico turistico sulle coste, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

In particolare ci si sofferma (riferimento ad obiettivi generici e specifici del PUG) sulle seguenti problematiche di carattere prettamente ambientale:

#### *A) Mobilità lenta*

Realizzazione di percorsi per la mobilità lenta, sia pedonale sia ciclabile, che dalla penisola Cesarea portino sino a Torre Lapillo, lambendo i bacini e poi proseguano sino a Punta Prosciutto. Attualmente l'amministrazione comunale sta provvedendo alla realizzazione di un percorso pedonale, lungo la Riviera di Levante che dalla Penisola Cesarea va alla Penisola della Strea.

### *B) Riduzione del traffico nell'abitato e tutela delle coste*

In un primo momento il PUG ha preso in considerazione la creazione di aree parcheggio lungo i principali assi viari di accesso a Porto Cesareo con l'obbligo di sosta per i non residenti e l'istituzione di un efficace e differenziato servizio navetta con bus ecologici (metano/idrogeno) diretti verso il centro e verso gli stabilimenti balneari funzionante sino a notte inoltrata, consentirà di decongestionare le zone costiere di giorno ed il centro di sera.

I successivi Piani Esecutivi e il presente Piano Territoriale della Riserva si propone, tuttavia, di perseguire tali indirizzi nel rispetto delle aree a maggiore sensibilità ambientale.

### *C) Valorizzazione dell'identità storico-culturale*

Porto Cesareo ricade in uno degli itinerari narrativi delineati nel PTCP, costituiti da percorsi di valorizzazione del territorio e delle sue componenti identitarie, pertanto la valorizzazione delle componenti ambientali e storico-culturali consentirà di rafforzare e qualificare la valenza turistica di Porto Cesareo diversificando l'offerta ricettiva che attualmente è incardinata sull'uso della costa.

### *D) Produzione di energia da fonti rinnovabili*

Ai fini di conservare il carattere di "borgo marinaro" e di integrarsi con l'edificato già esistente, la copertura dei nuovi fabbricati deve essere realizzata esclusivamente con tipologia a terrazzo. Alla luce di ciò il PUG propone di normare le modalità di installazione di pannelli fotovoltaici e/o pannelli per il solare termico sui tetti, al fine di conciliare la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili con la salvaguardia estetica del contesto urbano ed evitare l'introduzione di elementi di disturbo.

Considerato che le costruzioni di Porto Cesareo sono dotate, e lo saranno anche in futuro, prevalentemente di tetti piani, gli impianti fotovoltaici sia per l'autoconsumo che per la produzione a più larga scala dovranno essere installati sui tetti in modo tale da essere integrati architettonicamente.

## **2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

### ***Art.1: Elementi costitutivi del Piano Territoriale della Riserva***

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Regolamento della Riserva;
- Regolamento della Vegetazione;
- Regolamento di fruizione;
- Tav. 1 Inquadramento;
- Tav. 2 Sistema Assetto Geologico Geomorfologico e Idrogeologico;
- Tav. 3 Carta della vegetazione;
- Tav. 4 Carta degli Habitat;
- Tav. 5 Zonizzazione;
- Tav. 6 Mobilità ed Infrastrutture;
- Tav. 7 Criticità e Sensibilità;
- Tav. 8 Proposta di Ampliamento;

2. Sono documenti del Piano e ne forniscono l'interpretazione, la Relazione Illustrativa, i Regolamenti e le Norme Tecniche di Attuazione;

### ***Art.2: Perimetrazione della Riserva Naturale***

1. Il Piano della Riserva interessa porzioni di territorio nel Comune di Porto Cesareo e ha un'estensione di 898,29 ha.
2. L'intera area naturale protetta è riportata sugli elaborati del Piano della Riserva. L'intero perimetro è rappresentato nell'elaborato grafico. L'esatta individuazione su base fondiaria viene riportata nell'elaborato "Zonazione", in scala 1:10000. All'interno del perimetro sono individuate le zone di protezione A, B, C, D ai sensi della Legge Nazionale n.394 del 1991.

### ***Art. 3: Oggetto del Piano della Riserva***

1. Il Piano della Riserva interessa un'area di 898,29 ha appartenenti al territorio di Porto Cesareo. Il Piano dell'area protetta disciplina le aree che costituiscono la Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo" istituita con L. R. n° 5 del 15.03.2006 articolato in diversi ambiti territoriali: Da Sud comprende la Penisola della "Strea" e l'Arcipelago Cesarino, la collina Belvedere, la costa rocciosa e sabbiosa da Torre lapillo a Punta Prosciutto con le caratteristiche "Spunnulate" e Dune Costiere, la Palude del Conte con a Nord,

quello che resta dell'antico Bosco dell'Arneo con in adiacenza aree rurali coltivate prevalentemente a oliveti;

Lungo la fascia costiera si incontrano formazioni dunali di *Ammophila arenaria* e ginepro fenicio e coccolone.

L'area assume particolare importanza nel periodo delle migrazioni in quanto costituisce un'area di sosta per molte specie migratorie. Si incontrano diverse depressioni umide retrodunali caratterizzate da vegetazione alofila a *Salicornia* e da una vegetazione dunale con *Juniperus oxycedrus* subsp. *macrocarpa* e *Juniperus phoenicea*, entrambe classificate quali habitat prioritario dalla direttiva UE 92/43. Tale zona umida è un sito importante per i migratori acquatici. È altresì presente fauna di rilevante interesse scientifico:

- Mammiferi: Volpe (*Canis vulpes*), Faina (*Mustela faina*);
- Uccelli: Barbagianni (*Tyto alba*), Gufo comune (*Asio otus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Frattino (*Charadrius alexandrinus*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*);
- Rettili: Tartaruga comune (*Testudo hermanni*), Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Colubro leopardino (*Elaphe situla*) Geco dell'Egeo (*Cyrtopodion kotschy*), Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*);
- Anfibi: Raganella italiana (*Hyla intermedia*);
- Pesci: Ghiozzetto di Laguna (*Aphanius fasciatus*).

Nell'entroterra sono presenti formazioni di *Quercus ilex* e macchia mediterranea; in quest'ultima è possibile ritrovare alcuni grandi esemplari di Mirto (*Myrtus communis*) e Lentisco (*Pistacia lentiscus*). Sulla costa dominano formazioni di steppe salate mediterranee, dune con ginepri e *Ammophila*. Nell'ambito della flora sono presenti specie di particolare interesse: *Cytinus ruber* (lista rossa delle piante d'Italia); *Limonium japigicum* (Groves) Pign., *Erodium nervulosum* (endemiche); *Serapias politisii* Renz, *Allium commutatum* Guss., *Phleum graecum* Boiss. Et Heldr. (specie di interesse biogeografico); *Potamogeton coloratus*, *Myosoton aquaticum* (specie rare).

Il Piano stabilisce le norme di protezione, gli indirizzi propositivi e le modalità di intervento idonei alla conservazione e valorizzazione della Riserva Naturale Regionale nonché le azioni oggetto di intesa con gli Enti locali, finalizzate alla valorizzazione dei territori ricadenti nel comune di Porto Cesareo, compresi i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.).



#### **Art.4: Obiettivi del Piano della Riserva**

Gli obiettivi del Piano sono:

- a) Conservare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche naturalistiche, paesistiche, culturali e ambientali della Riserva Naturale, anche con interventi diretti di natura tecnica, economica e culturale, che favoriscano la partecipazione degli abitanti alla gestione del territorio sia singolarmente che in forme associate, nel rispetto della conservazione dei valori scenici e panoramici e nel rispetto della salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.
- b) Agevolare le attività di presidio agricolo-produttivo, in atto e in abbandono, ritenute fondamentali per la conservazione e la valorizzazione della identità e del patrimonio paesistico-ambientale dell'area protetta, anche attraverso l'eliminazione dei residui fattori di disagio che possono ostacolare la permanenza dei presidi abitativi storico-rurali presenti sul territorio.
- c) Sviluppare la fruizione della Riserva Naturale Regionale a scopi scientifici, didattici, turistici ed escursionistici, organizzando e regolamentando tale fruizione nelle forme più pertinenti alle esigenze di conservazione e tutela dei delicati equilibri ecologico-ambientali dell'area, nel rispetto delle tradizioni.  
attività.
- d) Recuperare la funzionalità del sistema dunale.
- e) Promuovere l'immagine delle area protetta propriamente intesa e dell'intero territorio di appartenenza, estendendo la ricaduta dei benefici collegabili alla Riserva Naturale anche alle aree adiacenti ad esse ed ai S.I.C., in conformità ad una strategia di più generale valorizzazione dei territori limitrofi appartenenti al sistema litorale.
- f) Assicurare la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici.
- h) Sviluppare la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici, idrogeologici e idrogeotermici .

#### **Art. 5: Zonazione**

1. La Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo” è suddivisa in:

**Zona A:** “*Riserva Integrale*”, area di massima protezione che comprende le aree di spiccato valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, in cui prevale l'esigenza di orientare

scientificamente l'evoluzione e la riqualificazione degli ambienti naturali, nella salvaguardia della biodiversità.

La zona A comprende:

- La parte terminale della Penisola della "Strea";
- Gli scogli "Mogliuso", "Testa" e della "Malva";
- Isola della "Chianca" e la parte meridionale dell'Isola "Grande";
- L'Area ex ERSAP delle "Doline Carsiche" dette "Spunnulate" di Torre Castiglione;
- Parte dell'area di cordone dunale (confiscata alla mafia) nei pressi dello stabilimento balneare "Riva degli Angeli".

**Zona B :** "*Riserva Generale Orientata*", area di notevole valore naturalistico, paesaggistico e culturale, in cui prevale l'esigenza di conservazione dei sistemi ecologici e paesaggistici, il mantenimento degli ambienti naturali.

Per quanto concerne le aree interessate da attività turistico-balneari, le attività dell'uomo, interagendo con i dinamismi naturali, hanno determinato consistenti cambiamenti degli ecosistemi originali dando origine ad un sistema ecologico complesso la cui biodiversità deve essere conservata ed accresciuta mediante opportune misure di tutela.

E' compito dell'Ente di Gestione sia la correzione degli squilibri che minacciano il deterioramento degli habitat naturali, sia il mantenimento delle attività umane che garantiscono il permanere delle attuali caratteristiche del paesaggio che l'identità culturale della comunità.

In queste zone l'Ente di Gestione promuove la modulazione delle attività umane (attraverso accordi con i soggetti interessati, offrendo alle esigenze di sviluppo economico soluzioni alternative a quelle che comportano un disturbo ambientale), e ove necessario, la realizzazione di interventi di delocalizzazione di strutture e/o attività ritenute non compatibili con le finalità di Zona.

**Zona C :** "*Area di Protezione*", area rurale, comprende le aree di utilizzazione agricola e insediativa

di tipo rurale (anche se in abbandono) presenti nella fascia interna dell'area protetta.

In questa zona, l'ambiente nelle sue manifestazioni vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e idrogeologiche, è tutelato nell'interesse dell'equilibrio generale dell'ecosistema. Ciò esige una protezione attenta ed idonea ad avviare l'intera zona verso un equilibrio generale dell'ambiente, mediante l'eliminazione di alcune cause di degrado.

In tali aree è incoraggiato il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica, nonché la conservazione del paesaggio.

**Zona D :** “*Aree di promozione economica e sociale*” facenti parte del medesimo ecosistema di cui alle zone C, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive della Riserva e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. In particolare nell’area della riserva si identificano due masserie ricadenti in tale ambito: Masseria “Serra degli Angeli”, Masseria “Serricella” e Nucleo insediativo della “Strea”.

2. Gli interventi ammissibili nelle diverse aree sono identificati in maniera sintetica con riferimento alle seguenti categorie:

- **CO (COnservazione):** comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali;
- **MA (MAnutenzione):** comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, al mantenimento delle caratteristiche peculiari del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero e di modificazione marginale, strettamente finalizzati alla gestione ed all’uso equilibrato delle risorse e delle strutture esistenti;
- **RE (REstituzione):** comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino, al recupero, al riequilibrio di condizioni ambientali alterate, degradate o compromesse da processi di degrado, ed al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali;
- **RQ (RiQualificazione):** comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi;

3. Le attività e gli usi compatibili con le finalità dell’Area Protetta nelle diverse zone e sulle diverse risorse sono identificati in maniera sintetica con riferimento alle seguenti categorie:

- **N (Naturalistici):** comprendenti le attività orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell’ambiente naturale con il minimo di interferenza antropica; l’osservazione scientifica e amatoriale; la contemplazione; l’escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta; la gestione naturalistica dei boschi; la conduzione delle attività tradizionali di pastorizia purché compatibili con lo stato dei luoghi;

- **A (Agro-silvo-pastorali):** comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse agricole con le connesse attività manutentive; la conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale; la gestione forestale, con i relativi servizi ed abitazioni;

- **S (Specialistici):** usi ed attività orientati a scopi speciali, articolabili in:

S1, attività di servizi pubblici o di pubblico interesse con impianti, attrezzature e spazi appositi;

S2, attività produttive, commerciali;

S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti impianti, attrezzature, spazi e

servizi appositi;

S4, attività di promozione finalizzata al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali.

Nelle Zone A, B, C e D dell'Area Protetta sono consentite le categorie di interventi ed attività così come descritto dalla seguente tabella:

ZONE	INTERVENTI AMMISSIBILI	ATTIVITÀ ED USI COMPATIBILI
<b>Zona A</b>	<b>CO, MA</b>	<b>N</b>
<b>Zona B</b>	<b>CO, MA, RE, RQ</b>	<b>N, S2, S3</b>
<b>Zona C</b>	<b>CO, MA, RE, RQ</b>	<b>N, A, S1, S2, S3,</b>
<b>Zona D</b>	<b>CO, MA, RE, RQ</b>	<b>N, A, S1, S2, S3, S4</b>

#### ***Art. 6: Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale***

1.L'Ente di gestione provvede alla individuazione fisica sul territorio dei propri confini e delle proprie zone, attraverso l'apposizione di adeguata segnaletica; in considerazione del fatto che i confini della Riserva Naturale non è individuabile in modo accurato, trattandosi di confini di tipo amministrativo e non fisico-naturalistico; si precisa che tale apposizione di segnaletica potrà non coincidere con il confine cartografico.

La collocazione della segnaletica consente una maggiore visibilità dell'area, anche ai fini dell'assunzione di una concreta consapevolezza da parte dei soggetti che accedono al territorio della Riserva.

2.Sull'intero territorio della Riserva è vietato:

a) aprire nuove cave;

b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di

controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2 della L.R. 24 del 2002;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

k) aprire discariche.

3. Limitatamente alle zone C e D (previa concessione da parte dell'Ente di gestione e previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale) possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere rispettate e/o utilizzate le tipologie edilizie e tecnologiche costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presente nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n°457.

5. L'Ente di gestione esercita nelle aree della zona A e B il diritto di espropriazione e di prelazione su trasferimenti per atto tra vivi a qualsiasi titolo della proprietà e dei diritti reali sugli immobili

che vi ricadono, al fine di salvaguardare gli equilibri idrogeologici, vegetazionali e ambientali in genere.

**Art. 7: AREA DI MASSIMA PROTEZIONE (riserva integrale) - ZONA A**

1. La zona A, area di massima protezione, corrisponde ai territori in cui gli elementi degli ecosistemi naturali sono predominanti rispetto alla presenza antropica. Si tratta perciò di aree a notevole valenza ambientale e con presenza di significative emergenze ambientali.
2. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano per questa zona è quello di assicurare la conservazione degli ecosistemi presenti, prevenendo fenomeni e fattori di compromissione e degrado e favorendo la naturale evoluzione della vegetazione mediterranea, senza escludere eventuali interventi finalizzati a garantirne la biodiversità. Il Piano della Riserva si propone altresì di favorire, in modo compatibile al suddetto obiettivo, la fruizione della riserva da parte dei frequentatori della Riserva Naturale per motivi escursionistici, didattici, scientifici e culturali attraverso personale autorizzato dall'Ente di Gestione.
3. In questa zona sono consentiti solo interventi di recupero ambientale autorizzati dall'ente di gestione, attraverso iniziative e progetti tesi a limitare i rischi di danneggiamento degli habitat dovute da cause antropiche e garantendo l'equilibrio dell'ecosistema.
4. Nella Zona A sono ammessi gli interventi finalizzati agli scopi di cui al comma precedente, gli interventi necessari per il mantenimento della rete dei sentieri e, ancora, gli interventi per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e di incendio, secondo le modalità indicate nelle diverse discipline.
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, e di ogni altro intervento che non contrasti con le finalità della riserva orientata, è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di gestione.
6. Al fine di realizzare tali obiettivi e interventi precedentemente enunciati è necessaria:
  - l'individuazione di cartografia delle naturalità e delle emergenze ambientali presenti;
  - l'individuazione di attività a supporto della conservazione e valorizzazione naturalistica, della fruizione escursionistica e della conoscenza didattico-scientifico e culturale del territorio.

**Art.8 Zona A- Orientamenti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico**

*La zona A, come individuata nella cartografia, comprende le aree in località "La Strea" (esclusa l'area antropizzata), gli isolotti della "Testa", Mojuso" e della "Malva", l'area delle "Spunnulate*

*di Torre Castiglione”, la parte meridionale dell’isola “Grande”, isola della “Chianca” ed il cordone dunale confiscato alla mafia in località “Riva degli Angeli”.*

1. L’Ente di Gestione riconosce il valore ambientale degli habitat presenti nelle zone A. L’Ente ne promuove pertanto la tutela con misure atte a garantirne la conservazione, anche limitandone o vietandone l’accesso, e svolgendo azioni di monitoraggio sul loro stato e sulla loro evoluzione.

2. L’Ente di gestione consente e favorisce ulteriori approfondimenti conoscitivi sul valore delle naturalità e delle emergenze ambientali presenti nell’area; essi tuttavia non comporteranno comunque modifica al presente Piano ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 della Legge 394/91 e dell’articolo 20 della Legge Regionale 19/97.

3. L’Ente di gestione mette in atto interventi per la protezione dell’area dagli incendi e per il ripristino della vegetazione originaria.

4. Sono ammessi in queste aree solo gli interventi volti alla conservazione attiva delle specie originarie,

compresi gli interventi di reintroduzione di flora autoctona.

5. L’estirpazione della vegetazione spontanea è possibile esclusivamente nell’ambito di specifico progetto di riqualificazione paesistico ambientale, previa approvazione da parte dell’Ente di gestione.

6. La fauna selvatica può essere soggetta ai seguenti interventi tecnici, non costituenti attività venatoria:

- abbattimenti selettivi;
- catture;
- reintroduzioni.

Gli scopi di tali interventi sono: controllo delle specie non autoctone; monitoraggio dello stato sanitario; contenimento dei danni a coltivazioni e pascoli.

7. Al fine di favorire la presenza della fauna selvatica nell’esecuzione di qualsiasi intervento di controllo

delle piante erbacee per la prevenzione degli incendi, l’Ente di gestione prescrive di rispettare i seguenti

accorgimenti:

- favorire ove possibile una struttura stratificata;
- non far coincidere l’epoca di sfalcio con il periodo di principale nidificazione per l’avifauna.

8. Al fine di evitare danneggiamenti del territorio, durante tutti i tipi di utilizzazioni o cure colturali, l'Ente di gestione prescrive di evitare di percorrere ripetutamente la superficie con mezzi motorizzati utilizzando di preferenza la sentieristica presente.

9. In caso di sistemazioni del terreno e di opere di consolidamento si dovrà fare ricorso, se possibile, a opere di ingegneria naturalistica.

#### ***Art. 9 Zona A- Disciplina per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico***

1. Nei modi e con le finalità precedentemente prescritti nella zona A, sono consentiti esclusivamente gli interventi volti a salvaguardare gli equilibri biologici, geomorfologici ed ecologici dell'area.

2. Pertanto nelle stesse aree sono vietati tutti gli interventi che costituiscano danno alla conservazione delle naturalità e delle emergenze ambientali, o che riducano il valore naturalistico, ambientale e paesaggistico del territorio ricadente nell'area.

3. Le norme a carattere generale e di primo livello riguardano le misure di salvaguardia dell'acquifero dall'inquinamento superficiale o di provenienza superficiale. A tal fine si applicano le norme di tutela vigenti previste dalla legislazione nazionale in particolare il R.D. 11.12.1933 n. 1775, la legge 20.06.1935 n. 1251 art. 4, il D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e s. m. i., la Direttiva CE 98/83, il D.P.R. 24. 05.1988 n. 236, la L 183/89, la L. 36/94, la legge comunitaria 21.12.99 n. 526, il D.Lgs 2.02.2001 n. 31, il D.Lgs 2.02.2002 n. 27, alle quali si rimanda per quanto non espresso nel presente regolamento.

4. E' fatto divieto di svolgere sia interventi o attività che producano un danno immediato ed evidente ai sistemi ambientali dell'area, sia interventi o attività che portino, nel lungo periodo, ad un degrado delle risorse e dei sistemi ambientali dell'area.

In particolare sono vietati:

- l'esecuzione di tagli boschivi, fatto salvo quanto strettamente necessario alla conservazione del bosco secondo le modalità indicate negli Orientamenti di cui al precedente art.8;
- l'asportazione di specie vegetali arbustive, erbacee e di funghi spontanei se non per scopi di ricerca e previa concessione da parte dell'Ente di gestione, così come prescritto nella Disciplina per la fruizione scientifica della Riserva;
- l'attività di campeggio, pic-nic o altre attività che possano modificare o alterare le condizioni di equilibrio dell'area, così come prescritto nella Disciplina per la fruizione escursionistica della Riserva;
- l'accensione di fuochi a ridosso o all'interno dell'area;



- l'escavazione, il danneggiamento o l'asportazione di materiale litologico, fatto salvo quanto strettamente necessario per la manutenzione delle strade e dei sentieri;
- gli interventi costruttivi di qualsiasi genere, fatta salva la manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti da realizzarsi secondo modalità e tecniche che non danneggino gli equilibri ambientali e storico-architettonici dell'area;
- l'installazione di antenne ed impianti tecnologici simili;
- qualsiasi tipo di prelievo idrico, per derivazione superficiale, drenaggio, captazione di sorgente o emungimento da pozzo;
- nuove concessioni di sorgenti o di emungimenti da pozzo rispetto a quelle censite nell'apposito elenco, ferme restando specifiche diverse previsioni e deroghe contenute nel presente Piano;

Nella zona A sono inoltre vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- accumulo di concimi organici;
- dispersione di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
- pascolo e stazzo di bestiame;
- dispersione, ovvero immissione di reflui, fanghi e liquami;
- modifica dei parametri fisico-chimici delle acque;
- attività di pesca;
- prosciugamento di terreni o drenaggio di acque;
- taglio della vegetazione arboreo-arbustiva naturale di valore paesaggistico-ambientale, individuate nei piani settoriali. Sono fatti salvi gli interventi da compiersi per ragioni di pubblica incolumità o di lotta fitosanitaria obbligatoria.

Per gli atti ed i fatti non contemplati nella presente Disciplina, si fa riferimento al codice civile ed al codice penale.

#### ***Art. 10- Orientamenti per la fruizione didattica e scientifica per l'intera Zona A***

1. L'Ente di gestione, in accordo con gli obiettivi del presente Piano della Riserva, si impegna a garantire l'accesso e la fruizione didattica e scientifica della zona A attraverso personale autorizzato dall'Ente di Gestione.
2. L'accesso e la fruizione della zona in oggetto sono regolati da apposita disciplina.
3. L'Ente di gestione favorisce la fruizione didattica e scientifica della zona A, anche promuovendo particolari eventi o specifiche ricerche.

4. L'Ente di gestione può aggiornare la segnaletica o modificare i sentieri, alla luce di un approfondimento delle conoscenze o di particolari situazioni di rischio.
5. E' possibile contattare l'Ente di Gestione della Riserva per l'organizzazione di escursioni riservate a studiosi (singoli o in gruppo), scolaresche e comitive, tenendo, tuttavia, conto del massimo carico turistico ammissibile nelle diverse aree ricadenti in zona A.
6. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni con la scuola, l'università e con centri di ricerca pubblici e privati, al fine di migliorare le conoscenze scientifiche e di coadiuvare le attività di educazione ambientale.
7. L'Ente di gestione favorisce ed orienta le attività di volontariato all'interno del suo territorio, anche con la collaborazione di associazioni per la protezione dell'ambiente.
8. L'Ente di gestione si impegna a diffondere, con i mezzi a sua disposizione, il materiale scientifico e didattico prodotto nel proprio territorio.

***Art. 11- Disciplina per la fruizione didattica e scientifica per l'intera Zona A***

1. L'Ente di gestione regola l'accesso e l'utilizzo delle strutture ed infrastrutture a servizio della fruizione didattica e scientifica.
2. Scopo della presente disciplina è quello di consentire la fruizione della Riserva Naturale nel pieno rispetto dell'ecosistema.
3. Per scopi scientifici, e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, è possibile camminare al di fuori della sentieristica.
4. Per scopi scientifici, e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, è consentita la raccolta di campioni di acqua, materiale pedologico e litologico.
5. Per scopi scientifici, e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, è consentita la raccolta di campioni di vegetali, licheni e funghi.
6. Per scopi scientifici, e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, è consentita la raccolta di campioni di microfauna e macrofauna.
7. Per quanto riguarda il comportamento delle comitive e delle scolaresche, esso deve corrispondere a quanto stabilito dalla disciplina per la fruizione culturale ed escursionistica.
8. Per gli atti ed i fatti non contemplati nella presente Disciplina, si fa riferimento al codice civile ed al codice penale.

### ***Art. 12 Orientamenti per la fruizione culturale ed escursionistica per l'intera Zona A***

1. L'Ente di gestione, in accordo con gli obiettivi del presente piano, regola l'accesso e la fruizione culturale ed escursionistica della zona A.
2. L'accesso e la fruizione della zona in oggetto sono regolati da apposita disciplina.
3. Per consentire l'accesso e la fruizione nel proprio territorio, l'Ente di gestione predispone un sistema costituito da: sentieristica, punti informativi e centri visita.
  - La sentieristica assicura la circolazione espressamente autorizzata nella Riserva Naturale e trova il suo naturale complemento nella segnaletica. La segnaletica permette di guidare il visitatore all'interno della Riserva e di evidenziare particolari ambiti naturalistici e storico-architettonici.
  - I punti informativi rappresentano il collegamento fra la Riserva con le proprie iniziative ed i cittadini fruitori.
  - I centri visita costituiscono il luogo di divulgazione delle peculiarità naturalistiche, storiche ed architettoniche legate al territorio della Riserva.
4. L'Ente di gestione si fa promotore di eventi culturali legati ai propri scopi divulgativi.
5. L'Ente di gestione organizza e autorizza visite guidate, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni.

### ***Art.13 Disciplina per la fruizione culturale ed escursionistica per l'intera Zona A***

1. L'Ente di gestione regola l'accesso e l'utilizzo delle strutture ed infrastrutture a servizio della fruizione culturale ed escursionistica attraverso apposita autorizzazione.
2. Scopo della presente disciplina è quello di consentire la fruizione della Riserva Naturale nel pieno rispetto dell'ecosistema.
3. E' fatto divieto di camminare al di fuori dell'apposita sentieristica.
4. E' vietata inoltre:
  - L'introduzione di animali da compagnia, se non muniti di relativo guinzaglio.
  - L'asportazione ed il danneggiamento di piante spontanee, funghi, muschi e licheni (per i funghi si fa riferimento alla legge regionale n.12 del 2003, art.5, comma 1).
  - La raccolta di legna e di frutti del sottobosco.
  - L'asportazione ed il danneggiamento di individui della fauna selvatica e delle strutture legate alla loro riproduzione (nidi, tane, ecc.).
  - L'asportazione ed il danneggiamento di materiale litologico.
  - La modificazione, il danneggiamento e l'asportazione di ogni struttura legata alla Riserva Naturale.

- L'attività di campeggio e di picnic.

- L'accensione di fuochi a ridosso o all'interno dell'area.

5. Per gli atti ed i fatti non contemplati nella presente Disciplina, si fa riferimento al codice civile ed al codice penale.

#### ***Art.14 Interventi a favore del patrimonio naturalistico***

Nella zona A, la funzione conservativa delle componenti naturali della Riserva è attuata mediante una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione e ripristino di elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell'area naturale protetta.

Detti interventi possono riguardare:

**a.** l'assetto vegetazionale;

**b.** l'assetto del suolo;

**c.** il sistema dell'accessibilità e della fruizione;

**d.** gli interventi per la salvaguardia e la protezione della vegetazione;

**e.** il miglioramento della vegetazione esistente;

**f.** la reintroduzione delle specie animali tipiche, scomparse o in via d'estinzione;

**g.** la corretta regimazione delle acque e il ripristino dei profili naturali di sponde e tratti costieri;

**h.** gli interventi di salvaguardia e protezione del patrimonio geologico;

**i.** l'eventuale installazione di centraline per il monitoraggio ambientale;

**j.** la periodica verifica sullo stato di qualità delle acque superficiali;

**k.** gli interventi di manutenzione e di recupero dei percorsi pedonali esistenti, anche con modifica del

tracciato originario, determinata da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

#### ***Art. 15 Accesso nella zona A di riserva integrale***

1. Fatto salvo a coloro che posseggono diritti reali sugli immobili, degli organi di controllo ed emergenza, l'accesso è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione della Riserva, utilizzando la rete sentieristica esistente, per le attività legate alla fruizione culturale, escursionistica, didattica e scientifica nel rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente e della disciplina relativa a queste tipologie di fruizione.

**Art.16 : AREA DI NOTEVOLE PROTEZIONE (Riserva Generale Orientata ) ZONA B**

1. La zona B, area di notevole valore naturalistico, paesaggistico e culturale, corrisponde ai territori in cui gli elementi degli ecosistemi naturali sono predominanti rispetto alla presenza antropica. Si tratta perciò di aree a notevole valenza ambientale e con presenza di significative emergenze ambientali.
2. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano per questa zona è quello di assicurare la conservazione degli ecosistemi presenti, prevenendo fenomeni e fattori di compromissione e degrado e favorendo la naturale evoluzione della vegetazione mediterranea, senza escludere eventuali interventi finalizzati a garantirne la biodiversità. Il Piano della Riserva si propone altresì di favorire, in modo compatibile al suddetto obiettivo, la fruizione da parte dei frequentatori della Riserva Naturale.
3. Nella zona B, possono proseguire le attività produttive tradizionali agro-silvo-pastorali, comprese quelle che prevedono l'utilizzo del bosco e del sottobosco e le attività di turismo balneare sostenibile; inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità di gestione è consentita la realizzazione di infrastrutture, a carattere temporaneo, che risultino strettamente necessarie per le suddette attività produttive.
4. In questa zona sono consentiti interventi di recupero ambientale autorizzati dall'ente di gestione, attraverso iniziative e progetti tesi a limitare i rischi di danneggiamento degli habitat dovute da cause antropiche e garantendo l'equilibrio dell'ecosistema.
5. Nella Zona B sono ammessi gli interventi finalizzati agli scopi di cui al comma precedente, gli interventi necessari per il mantenimento della rete dei sentieri e, ancora, gli interventi per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e di incendio, secondo le modalità indicate nelle diverse discipline.
6. La realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, e di ogni altro intervento che non contrasti con le finalità della riserva orientata, è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di gestione.
7. Al fine di realizzare tali obiettivi e interventi precedentemente enunciati è necessaria:
  - l'individuazione di cartografia delle naturalità e delle emergenze ambientali presenti.

**Art.17 Zona B- Orientamenti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico**

*La zona B, come individuata nella cartografia, comprende la parte settentrionale dell'isola "Grande", diversi isolotti e scogli dell'arcipelago cesarino da esclusione delle isole ricadenti nella zona A di riserva integrale, la "Palude del Conte", la "Collina Belvedere" il cordone*

*dunale tra “Punta Prosciutto” e “Riva degli Angeli”, il bosco di “Serra degli Angeli” e il costone a nord della S.P. 359 il cui Habitat è fortemente diversificato con presenza di “steppe Salate mediterranee” con “salicornieto”, macchia mediterranea, dune bianche e dune con ginepri ecc.*

1. L’Ente di Gestione riconosce il valore ambientale degli habitat presenti nella zona B. L’Ente ne promuove pertanto la tutela con misure atte a garantirne la conservazione, regolamentandone l’accesso, e svolgendo azioni di monitoraggio sul loro stato e sulla loro evoluzione.

2. L’Ente di gestione consente e favorisce ulteriori approfondimenti conoscitivi sul valore delle naturalità e delle emergenze ambientali presenti nell’area; essi tuttavia non comporteranno comunque modifica al presente Piano ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 della legge 394/91 e dell’articolo 20 della legge regionale 19/97.

3. L’Ente di gestione mette in atto interventi per la protezione dell’area dagli incendi e per il ripristino della vegetazione originaria.

4. Sono ammessi in queste aree interventi volti alla conservazione attiva delle specie originarie, compresi gli interventi di reintroduzione di flora autoctona.

5. L’estirpazione della vegetazione spontanea è possibile esclusivamente nell’ambito di specifico progetto di riqualificazione paesistico ambientale, previa approvazione da parte dell’Ente di gestione.

6. La fauna selvatica può essere soggetta ai seguenti interventi tecnici, non costituenti attività venatoria:

- abbattimenti selettivi;
- catture;
- reintroduzioni.

Gli scopi sono: controllo delle specie non autoctone; monitoraggio dello stato sanitario; contenimento dei danni alle coltivazioni e ai pascoli.

7. Al fine di favorire la presenza della fauna selvatica nell’esecuzione di qualsiasi intervento di controllo

delle piante erbacee per la prevenzione degli incendi l’Ente di gestione prescrive di rispettare i seguenti

accorgimenti:

- favorire ove possibile una struttura stratificata;
- non far coincidere l’epoca di sfalcio con il periodo di principale nidificazione per l’avifauna.

8. Al fine di evitare danneggiamenti del territorio, durante tutti i tipi di utilizzazioni o cure colturali l'Ente di gestione prescrive di evitare di percorrere ripetutamente la superficie con mezzi motorizzati utilizzando di preferenza la sentieristica presente.

9. In caso di sistemazioni del terreno e di opere di consolidamento si dovrà fare ricorso, se possibile, a opere di ingegneria naturalistica.

#### ***Art. 18 Zona B- Disciplina per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico***

1. Nei modi e con le finalità precedentemente prescritti nella zona B, sono consentiti gli interventi volti a salvaguardare gli equilibri biologici, geomorfologici ed ecologici dell'area.

2. Pertanto nelle stesse aree sono vietati tutti gli interventi che costituiscano danno alla conservazione delle naturalità e delle emergenze ambientali, o che riducano il valore naturalistico, ambientale e paesaggistico del territorio ricadente nell'area.

3. Le norme a carattere generale e di primo livello riguardano le misure di salvaguardia dell'acquifero

dall'inquinamento superficiale o di provenienza superficiale. A tal fine si applicano le norme di tutela vigenti previste dalla legislazione nazionale in particolare il R.D. 11.12.1933 n. 1775, la legge 20.06.1935 n. 1251 art. 4, il D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e s. m. i., la Direttiva CE 98/83, il D.P.R. 24. 05.1988 n. 236, la L 183/89, la L. 36/94, la legge comunitaria 21.12.99 n. 526, il D.Lgs 2.02.2001 n. 31, il D.Lgs 2.02.2002 n. 27, alle quali si rimanda per quanto non espresso nel presente regolamento.

4. E' fatto divieto di svolgere sia interventi o attività che producano un danno immediato ed evidente ai sistemi ambientali dell'area, sia interventi o attività che portino, nel lungo periodo, ad un degrado delle risorse e dei sistemi ambientali dell'area.

In particolare sono vietati:

- l'esecuzione di tagli boschivi, fatto salvo quanto strettamente necessario alla conservazione del bosco secondo le modalità indicate negli Orientamenti di cui al precedente art.17;
- l'asportazione di specie vegetali arbustive, erbacee e di funghi spontanei se non per scopi di ricerca e previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione, con eccezione per la raccolta delle specie vegetali commestibili;
- l'attività di campeggio, pic-nic o altre attività che possano modificare o alterare le condizioni di equilibrio dell'area;
- l'attraversamento del cordone dunale al di fuori dei varchi e passerelle esistenti ed appositamente segnalati;

- l'accensione di fuochi a ridosso o all'interno dell'area;
- l'escavazione, il danneggiamento o l'asportazione di materiale litologico, fatto salvo quanto strettamente necessario per la manutenzione delle strade forestali e dei sentieri;
- gli interventi costruttivi di qualsiasi genere, fatta salva la manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti da realizzarsi secondo modalità e tecniche che non danneggino gli equilibri ambientali dell'area;
- l'installazione di antenne ed impianti tecnologici simili;
- qualsiasi tipo di prelievo idrico, per derivazione superficiale, drenaggio, captazione di sorgente o emungimento da pozzo;
- nuove concessioni di sorgenti o di emungimenti da pozzo rispetto a quelle censite nell'apposito elenco, ferme restando specifiche diverse previsioni e deroghe contenute nel presente Piano;

Nella zona B sono inoltre vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- accumulo di concimi organici;
- dispersione di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
- pascolo e stazzo di bestiame;
- dispersione, ovvero immissione di reflui, fanghi e liquami;
- modifica dei parametri fisico-chimici delle acque;
- attività di pesca;
- prosciugamento di terreni o drenaggio di acque;
- taglio di vegetazione arboreo-arbustiva naturale di valore paesaggistico-ambientale, individuate nei piani settoriali. Sono fatti salvi gli interventi da compiersi per ragioni di pubblica incolumità o di lotta fitosanitaria obbligatoria.

Per gli atti ed i fatti non contemplati nella presente Disciplina, si fa riferimento al codice civile ed al codice penale.

#### ***Art. 19- Orientamenti per la fruizione didattica e scientifica per l'intera Zona B***

1. L'Ente di gestione, in accordo con gli obiettivi del presente Piano del Parco, si impegna a garantire

l'accesso e la fruizione didattica e scientifica della zona B.

2. L'accesso e la fruizione della zona in oggetto sono regolati da apposita disciplina.

3. L'Ente di gestione favorisce la fruizione didattica e scientifica della zona B, anche promuovendo particolari eventi o specifiche ricerche.



4. L'Ente di gestione può aggiornare la segnaletica o modificare i sentieri, alla luce di un approfondimento delle conoscenze o di particolari situazioni di rischio.
5. E' possibile contattare l'Ente Parco per l'organizzazione di escursioni riservate a studiosi (singoli o in gruppo), scolaresche e comitive.
6. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni con la scuola, l'università e con centri di ricerca pubblici e privati, al fine di migliorare le conoscenze scientifiche e di coadiuvare le attività di educazione ambientale.
7. L'Ente di gestione favorisce ed orienta le attività di volontariato all'interno del suo territorio, anche con la collaborazione di associazioni per la protezione dell'ambiente.
8. L'Ente di gestione si impegna a diffondere, con i mezzi a sua disposizione, il materiale scientifico e didattico prodotto nel proprio territorio.

***Art. 20- Disciplina per la fruizione didattica e scientifica per l'intera Zona B***

1. L'Ente di gestione regola l'accesso e l'utilizzo delle strutture ed infrastrutture a servizio della fruizione didattica e scientifica.
2. Scopo della presente disciplina è quello di consentire la fruizione della Riserva Naturale nel pieno rispetto dell'ecosistema.
3. Per scopi scientifici, e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, è possibile camminare al di fuori della sentieristica.
4. Per scopi scientifici, e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, è consentita la raccolta di campioni di acqua, materiale pedologico e litologico.
5. Per scopi scientifici, e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, è consentita la raccolta di campioni di vegetali e funghi.
6. Per scopi scientifici, e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, è consentita la raccolta di campioni di microfauna e macrofauna.
7. Per quanto riguarda il comportamento delle comitive e delle scolaresche, esso deve corrispondere a quanto stabilito dalla disciplina per la fruizione culturale ed escursionistica.
8. Per gli atti ed i fatti non contemplati nella presente Disciplina, si fa riferimento al codice civile ed al codice penale.

### ***Art. 21 Orientamenti per la fruizione culturale ed escursionistica per l'intera Zona B***

1. L'Ente di gestione, in accordo con gli obiettivi del presente piano, si impegna a garantire l'accesso e la fruizione culturale ed escursionistica della zona B.
2. L'accesso e la fruizione della zona in oggetto sono regolati da apposita disciplina.
3. Per consentire l'accesso e la fruizione nel proprio territorio, l'Ente di gestione predispone un sistema costituito da: sentieristica, punti informativi e centri visita.
  - La sentieristica assicura la libera circolazione nella Riserva Naturale e trova il suo naturale complemento nella segnaletica. La segnaletica permette di guidare il visitatore all'interno della Riserva Naturale e di evidenziare particolari ambiti naturalistici e storico-architettonici.
  - I punti informativi rappresentano il collegamento fra la Riserva Naturale con le proprie iniziative ed i cittadini fruitori.
  - I centri visita costituiscono il luogo di divulgazione delle peculiarità naturalistiche, storiche ed architettoniche legate al territorio della Riserva Naturale.
4. L'Ente di gestione si fa promotore di eventi culturali legati ai propri scopi divulgativi.
5. L'Ente di gestione organizza visite guidate, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni.

### ***Art.22 Disciplina per la fruizione culturale ed escursionistica per l'intera Zona B***

1. L'Ente di gestione regola l'accesso e l'utilizzo delle strutture ed infrastrutture a servizio della fruizione culturale ed escursionistica.
2. Scopo della presente disciplina è quello di consentire la fruizione della Riserva Naturale nel pieno rispetto dell'ecosistema.
3. E' fatto divieto di camminare al di fuori dell'apposita sentieristica.
4. L'accesso alla spiaggia attraverso i cordoni dunali, è permesso solamente attraverso le apposite passerelle in legno.
5. E' vietata inoltre:
  - L'introduzione di animali da compagnia, se non muniti di relativo guinzaglio.
  - L'asportazione ed il danneggiamento di piante spontanee, funghi, muschi e licheni (per i funghi si fa riferimento alla legge regionale n.12 del 2003, art.5, comma 1).
  - La raccolta di legna e di frutti del sottobosco.
  - L'asportazione ed il danneggiamento di individui della fauna selvatica e delle strutture legate alla loro riproduzione (nidi, tane, ecc.).

- L'asportazione ed il danneggiamento di materiale litologico.
  - La modificazione, il danneggiamento e l'asportazione di ogni struttura legata alla Riserva Naturale.
  - L'attività di campeggio e di picnic.
  - L'accensione di fuochi a ridosso o all'interno dell'area.
6. Per gli atti ed i fatti non contemplati nella presente Disciplina, si fa riferimento al codice civile ed al codice penale.

### ***Art.23 Interventi a favore del patrimonio naturalistico***

La zona B individua parti di territorio costiero interessate da cordoni dunali a cui si aggiungono aree umide salmastre prossime al litorale, alcune isole e scogli dell'arcipelago, aree boscate e cigli di scarpata nell'entroterra. La funzione conservativa delle componenti naturali della Riserva è attuata mediante una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione e ripristino di elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell'area naturale protetta.

Detti interventi possono riguardare:

- a.** l'assetto vegetazionale;
- b.** l'assetto del suolo;
- c.** il sistema dell'accessibilità e della fruizione;
- d.** il ripristino vegetazionale delle sponde dei canali di bonifica esistenti;
- e.** gli interventi per la salvaguardia e la protezione della vegetazione;
- f.** il miglioramento della vegetazione esistente;
- g.** la reintroduzione delle specie animali tipiche, scomparse o in via d'estinzione;
- h.** la corretta regimazione delle acque e il ripristino dei profili naturali delle sponde e zone costiere;
- i.** gli interventi di salvaguardia e protezione del patrimonio geologico;
- j.** l'eventuale installazione di centraline per il monitoraggio ambientale;
- k.** la periodica verifica sullo stato di qualità delle acque superficiali;
- l.** gli interventi di manutenzione e di recupero dei percorsi pedonali esistenti, anche con modifica del tracciato originario, determinata da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

#### ***Art. 24 Attività Turistico – Balneare***

1. Nella zona B, area di notevole protezione, possono proseguire le attività esistenti di turismo balneare; per le eventuali nuove attività potranno essere autorizzate a seguito di uno studio specialistico sulla capacità di carico dell'area costiera di pregio.
2. Le operazioni di pulizia degli arenili non interessati dagli stabilimenti balneari esistenti devono essere preventivamente autorizzate ed eseguite rigorosamente a mano avendo cura di lasciare sulla spiaggia tutti i materiali organici. Nella parte interessata dagli stabilimenti balneari, la pulizia degli arenili può essere eseguita con mezzi meccanici previa autorizzazione dell'ente gestore, mantenendo la distanza minima di mt. 3 dalla vegetazione dunale
3. E' vietata la collocazione, anche provvisoria, sull'arenile di reti e sistemi di recinzione a maglia stretta atti a trattenere la sabbia che possano comunque ostacolare il naturale ripascimento delle dune sabbiose.
4. E' vietato collocare anche provvisoriamente sul cordone dunale (porzione di costa sabbiosa ricoperta da vegetazione psammofila e/o sclerofille) manufatti, chalet, baracche, ricoveri di qualsiasi natura.
5. Le strutture turistico balneari esistenti, anche se amovibili, collocate sul cordone dunale, così come definito nel comma precedente, sono incompatibili con le finalità della Riserva (art. 2 L. R. n° 5/06), pertanto, entro 3 anni dalla data di approvazione del presente Piano, gli interessati sono obbligati alla loro delocalizzazione previa autorizzazione dell'Ente Gestore. Si prevederanno forme di premialità per coloro che anticiperanno la delocalizzazione delle strutture.

#### ***Art. 25 Accesso nella zona B di riserva integrale***

1. L'accesso alla zona B della Riserva è consentito liberamente utilizzando esclusivamente la rete sentieristica esistente.

#### ***Art.26 Attività non soggette al rilascio di nulla osta***

1. Nella zona B, relativa alle aree di notevole valore naturalistico, è possibile svolgere attività legate alla fruizione culturale, escursionistica, didattica e scientifica nel rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente e della disciplina relativa a queste tipologie di fruizione.
2. Pertanto, nella suddetta zona, non sono soggette a rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di gestione le seguenti attività:
  - l'accesso e il transito pedonale nell'area attraverso la sentieristica esistente
  - l'accesso ed il transito con mezzi non motorizzati attraverso la sentieristica esistente

- la balneazione nelle spiagge antistanti i cordoni dunali della Riserva secondo le norme vigenti per tutte le spiagge libere
- le attività di tipo sportivo-ricreativo non organizzato lungo la sentieristica esistente
- le attività di tipo escursionistico non organizzato lungo la sentieristica esistente
- le attività di osservazione naturalistica non organizzata lungo la sentieristica o presso punti di osservazione predisposti.

#### **Art.27 Interventi e Attività soggetti al rilascio di nulla osta**

1. In base a quanto disposto negli orientamenti relativi alla conservazione del patrimonio naturalistico della zona B, e alla loro fruizione culturale, escursionistica, didattica e scientifica risultano soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'Autorità di Gestione le seguenti attività:

- le attività scientifiche l'accesso ed il transito pedonale e con mezzi non motorizzati al di fuori della sentieristica esistente;
- le attività escursionistiche e didattiche organizzate con transito pedonale e/o con mezzi non motorizzati sulla sentieristica esistente;
- le attività di tipo sportivo-ricreativo organizzate.

#### **Art.28 : AREA DI PROTEZIONE (Area rurale ) ZONA C**

*La zona C, come individuata nella cartografia, comprende le aree di utilizzazione agricola e insediativa di tipo rurale (anche se in abbandono) presenti nella fascia interna dell'area protetta . In questa zona, l'ambiente nelle sue manifestazioni vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e idrogeologiche, è tutelato nell'interesse dell'equilibrio generale dell'ecosistema. Ciò esige una protezione attenta ed idonea ad avviare l'intera zona verso un equilibrio generale dell'ambiente, mediante l'eliminazione di alcune cause di degrado.*

In tali aree è incoraggiato il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica nonché la conservazione del paesaggio.

1. La presente disciplina ha come finalità generale il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agricole tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica, incluse le attività agrituristiche, nonché la qualificazione e promozione dei prodotti, con l'obiettivo della conservazione del paesaggio agricolo tradizionale e della remuneratività delle produzioni tipiche della Riserva, attraverso:

- a) l'individuazione su cartografia delle aree agricole presenti all'interno del piano, sia in attualità di coltivazione che dismesse ma con qualità catastale agricola e suscettibili di recupero.
- b) l'individuazione di attività di supporto al settore per la promozione e la valorizzazione delle produzioni.

***Art. 29 Orientamenti per le attività agricole secondo gli usi tradizionali – Zona C***

1. L'Ente di gestione tutela e promuove l'esercizio delle attività agricole secondo gli usi tradizionali, anche ai fini della conservazione e difesa dal degrado del paesaggio agricolo-forestale tipici della riserva naturale.
2. L'Ente di gestione promuove l'adozione di modelli di coltivazione eco-compatibili e a basso impatto ambientale.
3. Nell'ambito di ogni singola azienda agricola, il recupero delle aree agricole abbandonate è prioritario rispetto alla realizzazione di nuovi impianti appartenenti alle medesime qualità colturali dismesse.
4. L'impianto di nuove colture deve essere realizzato preferibilmente sulla base della vocazione colturale del terreno stesso, da valutarsi prendendo in considerazione fattori come la fertilità, la reazione chimica (pH), l'esposizione, la giacitura, il microclima, la disponibilità di risorse idriche, la presenza di infrastrutture, la possibilità di meccanizzare le operazioni colturali, la conoscenza di colture pregresse o storiche, la presenza di patogeni endemici.
5. Le lavorazioni profonde e superficiali del terreno devono essere eseguite senza danneggiare le sistemazioni agrarie esistenti.
6. Le lavorazioni ordinarie del terreno devono essere effettuate in modo accurato, cercando di lavorare il terreno in giusta tempera. La profondità di lavorazione non deve superare il consueto franco di lavorazione, per non portare in superficie terreni vergini privi di attività microbica, ricchi di scheletro e con scarsa fertilità.
7. Il controllo della vegetazione infestante dovrà essere effettuato prioritariamente mediante metodi non inquinanti, quali: lavorazioni superficiali del terreno, sfalci ripetuti, scerbatura ed estirpazione manuale o meccanica, pacciamatura del terreno con reimpiego di residui vegetali idonei, pascolo guidato. L'impiego dei diserbanti di sintesi è ammesso solo nel caso di trattamenti localizzati contro rilevanti infestazioni di malerbe o arbusti infestanti perennanti. Per quanto riguarda la

scelta dei prodotti diserbanti è fatto divieto di impiegare prodotti classificati “Molto tossici, Tossici o Nocivi” qualora dello stesso prodotto siano disponibili prodotti classificati “Irritanti o Non classificati” .

8. È vietato effettuare la pulizia del terreno dalle infestanti mediante fuoco controllato (fuoco prescritto)

andante.

9. È favorito il riutilizzo di residui dell’attività agricola o zootecnica svolta nell’ambito di ogni singola

azienda per la produzione di pacciamanti e concimi organici, terricciati e compost da reimpiegare nei

processi produttivi.

10. Per l’oliveto ed il vigneto è consentita la sola irrigazione di soccorso in caso di andamento siccitoso della stagione estiva che rischi di compromettere la produzione. Nel caso di impianti fissi, saranno da preferire il sistema di irrigazione a goccia o analoghi sistemi di microirrigazione.

11. Per le colture orticole e seminate, è necessario applicare il criterio della rotazione delle colture. Il

programma di concimazione e la definizione del piano di rotazione sono effettuati tenendo conto delle

diverse esigenze nutritive dei vari ortaggi. Il limite massimo di somministrazione di azoto per le colture

orticole è comunque fissato in 200 kg di azoto per ettaro.

12. Le distanze d’impianto devono essere consone alla specie coltivata, alla varietà, alle caratteristiche del terreno e al tipo di coltivazione.

13. E’ necessario che le somministrazioni di nutrienti mediante sostanze chimiche con azione fertilizzante non superino le asportazioni di nutrienti determinate dalla raccolta del prodotto finale.

14. È obbligatorio che la raccolta di qualunque tipo di prodotto agricolo destinato al consumo o alla

commercializzazione avvenga solo dopo la scadenza dei tempi di carenza dei presidi sanitari eventualmente utilizzati e comunque ammessi dai disciplinari di produzione approvati dalla Regione Puglia. I prodotti agricoli raccolti debbono essere conferiti ai centri di lavorazione e commercializzazione nel più breve tempo possibile.

15. E’ favorito l’uso di trappole cromotropiche o a feromoni per il monitoraggio degli insetti nocivi (mosca dell’olivo, tignole etc.) ed è ammesso l’uso di antiparassitari secondo i disciplinari.

16. La potatura di riforma degli olivi dovrà essere eseguita nel rispetto delle forme tradizionali di allevamento delle piante, eccetto giustificate esigenze legate alla sicurezza degli operatori e alla possibilità di meccanizzare le operazioni colturali. In ogni caso, la capitozzatura e la ceduzione delle piante di olivo sono ammesse solo nei casi di rischio per l'incolumità pubblica e di gravi fitopatie di natura biotica ed abiotica a carico delle branche o dei polloni da asportare.

17. La raccolta delle olive deve essere eseguita preferibilmente in epoca precoce e comunque a maturazione evidente del frutto, a partire dal momento dell'invasatura. Non risultano ammissibili sistemi di raccolta che producano lesioni o danni di diverso tipo alla vegetazione.

18. La conservazione post-raccolta delle olive deve essere effettuata in locali idonei e con metodi atti a

limitare il più possibile i fenomeni naturali di deterioramento delle drupe. Per non compromettere la qualità dell'olio è opportuno che le olive vengano avviate al frantoio non oltre tre/cinque giorni dalla raccolta.

19. Nuovi impianti o reimpianti di vigneti dovranno essere realizzati utilizzando materiale vivaistico

certificato ovvero fornito dall'Ente di gestione in quanto proveniente da cultivar locali recuperate nell'ambito del programma, futuro, di valorizzazione del germoplasma locale. Il viticoltore dovrà dimostrare di essere in possesso del diritto di reimpianto, secondo le normative vigenti. Sono ammesse solo le cultivar raccomandate o autorizzate nella Regione Puglia. È consentito solo l'acquisto di astoni già innestate.

L'innesto a dimora su selvatico non è ammesso, secondo le vigenti disposizioni fitosanitarie.

20. Nei vigneti sono ammesse le sole forme di allevamento tipiche dell'area ed in contropalliera. La distanza tra i filari deve essere tale da consentire, laddove possibile, il transito delle macchine.

21. Nelle aree agricole inoltre:

- E' ammessa la manutenzione degli impianti esistenti per l'irrigazione e la ottimale conduzione del fondo agricolo e delle attività di lavorazione, trasformazione e conservazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento per le attività agricole, nonché da quello degli interventi sulla vegetazione per le aree a giardino. In particolare le sistemazioni e gli impianti di irrigazione potranno essere adeguati con la finalità di un più razionale impiego e risparmio della risorsa idrica disponibile, privilegiando la scelta di sistemi che incrementino i rilasci idrici diffusi.

- E' ammessa la realizzazione di serbatoi interrati per riserva idrica. In particolare, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di precipitazione superficiale dovrà essere progettato con franco rispetto agli afflussi massimi prevedibili in ragione del regime pluviometrico e



dell'ampiezza di bacino sotteso dall'opera, incluso un attento e predeterminato sistema per la disciplina dell'eventuale esubero di alimentazione o troppopieno e punto di recapito finale che deve essere tassativamente lo stesso serbatoio di accumulo. E' altresì ammessa la realizzazione di canali di intercettazione e corrivazione a cielo aperto delle acque di scorrimento superficiale convergenti nel serbatoio, che dovranno essere realizzati preferibilmente in terra battuta facendo ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, escludendo comunque l'uso di opere in calcestruzzo. E' ammesso l'uso di elementi in pvc purché completamente interrati.

- Sono ammessi e incentivabili gli interventi di rimozione di scarichi concentrati e puntuali prevedendo la restituzione diretta in solchi di corrivazione consolidati.
- E' vietata la realizzazione di nuovi scarichi concentrati e puntuali che non restituiscano direttamente in solchi di corrivazione consolidati.

22. Per quanto non espressamente indicato nei commi precedenti l'attività agricola esercitata nella Riserva secondo i metodi tradizionali deve essere realizzata nel rispetto della "condizionalità".

### ***Art. 30 Esercizio del pascolo - Zona C***

1. Il pascolo nelle aree agricole è consentito in appezzamenti delimitati da apposite recinzioni.
2. L'Ente di gestione favorisce l'esercizio del pascolo confinato o sorvegliato come pratica di prevenzione degli incendi boschivi.

### ***Art. 31 Disciplina delle strutture e infrastrutture a servizio dell'attività agricola – Zona C***

1. E' consentito alle imprese agricole:
  - a) l'adeguamento igienico-funzionale per esigenze legate alla trasformazione, alla produzione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli;
  - b) il recupero e l'adeguamento per lo svolgimento dell'attività agrituristica, come regolamentata dalla normativa vigente.
2. Gli interventi dovranno risultare compatibili con il contesto paesistico ambientale esistente e conformi alle disposizioni e prescrizioni del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dovranno risultare rispondenti ai regolamenti di igiene e alle norme igienico-sanitarie in materia.
3. E' consentita la realizzazione di recinzioni temporanee per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica secondo quanto previsto nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.
4. Le recinzioni, a carattere temporaneo, non devono in alcun modo occludere od ostacolare il passaggio nei percorsi ad uso pubblico.

5. E' consentita la realizzazione di parcheggi ed aree di sosta all'interno dell'attività agrituristica, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento della Riserva.
6. E' consentita la realizzazione di serbatoi interrati da utilizzare come riserva idrica a scopi irrigui e per il fabbisogno domestico e zootecnico, secondo quanto previsto nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.
7. Per la realizzazione di serbatoi con capacità superiore a 15 mc e sino ad un massimo di 50 mc occorrerà presentare idoneo piano agricolo aziendale che ne dimostri l'adeguatezza in funzione delle esigenze colturali in atto o in progetto
8. Fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie:
- a) i terrazzamenti con sostegno in muro a secco o a ciglione inerbito;
  - b) strutture di accesso e collegamento tra i terrazzamenti;
  - c) le opere di regimazione delle acque superficiali e sottosuperficiali;
  - d) le opere per la raccolta delle acque di precipitazione e di scorrimento superficiale.
9. Gli interventi di manutenzione o la realizzazione delle sistemazioni idraulico agrarie di cui al precedente comma devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dal Regolamento per la fruibilità, nonché secondo le indicazioni di cui alla Guida e al Codice dei materiali.

### ***Art.32 Valorizzazione del germoplasma di cultivar locali di interesse agrario- Zona C***

1. L'Ente di Gestione promuove le iniziative di conservazione e valorizzazione del germoplasma di specie di interesse agrario presenti sul proprio territorio e nelle aree limitrofe ad esso collegate storicamente.
2. L'Ente di Gestione mediante un apposito regolamento e secondo le disponibilità finanziarie a bilancio, stabilisce l'assegnazione di un contributo ai conduttori dei fondi che si rendono disponibili per l'identificazione e le attività di conservazione e tutela degli esemplari di cultivar locali, presso il proprio fondo.

### ***Art.33 Attività non soggette al rilascio di nulla osta – Zona C***

1. Le attività connesse alle ordinarie pratiche colturali dell'agricoltura tradizionale e biologica non sono
- soggette al rilascio di nulla osta, compresa:
- l'installazione di piccoli tunnel (con un'altezza massima di m 1,80 non ancorati al suolo stabilmente

e da rimuovere a fine coltura)

- l'esercizio del pascolo negli appezzamenti agricoli presenti nelle fasce di protezione.

#### ***Art. 34 Interventi e Attività soggetti al rilascio di nulla osta – Zona C***

1. La ripresa della coltivazione nelle aree con qualità catastale agricola dismesse ma suscettibili di recupero è subordinata al rilascio di nulla osta dell'Ente di Gestione.

A tale scopo è necessario presentare:

a) Piano di miglioramento aziendale in cui siano descritti gli interventi da realizzarsi per il recupero dell'area nonché l'attività agricola in progetto;

b) Valutazione d'incidenza.

2. L'Ente di gestione rilascia il nulla osta qualora l'intervento proposto risulti fattibile dal punto di vista

agronomico, non incida sui valori naturalistici tutelati dal SIC, non comprometta l'assetto idrogeologico

dell'area e non alteri in maniera significativa il contesto paesistico-ambientale.

3. Per la realizzazione di nuovi locali a servizio delle attività agricole esistenti, nei limiti previsti dalle presenti Norme e dal regolamento, per la legittimazione e riqualificazione di quelli esistenti, per il recupero di quelli esistenti ancorché legittimi in funzione del loro adeguamento per la realizzazione di locali per la trasformazione o vendita dei prodotti agricoli o per l'esercizio dell'attività agrituristica, deve essere presentato un Piano di miglioramento aziendale che descriva dettagliatamente il fondo agricolo in oggetto nei suoi aspetti soggettivi ed oggettivi nonché le direttrici individuate per il suo sviluppo.

4. Qualora l'Ente di Gestione dovesse accertare il mancato rispetto dell'impegno assunto può intimare il

proprietario ad ottemperare a quanto sottoscritto e, trascorsi 6 mesi, può ordinare la demolizione dei manufatti e la messa in pristino dello stato originario dei luoghi. In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di riduzione in pristino, l'Ente di Gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### ***Art.35 : AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (Area rurale ) ZONA D***

Tale zona rientra nel medesimo ecosistema di cui alle zone C, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive

della Riserva Naturale e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. In particolare nell'area della riserva si identificano due masserie ricadenti in tale ambito: Masseria "Serra degli Angeli", Masseria "Serricella" e Nucleo insediativo della "Strea".

In tali aree è incoraggiato il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica nonché la conservazione del paesaggio, a cui si aggiunge la possibilità di svolgere attività promozionali e di sviluppo socio-culturale della popolazione locale e dei visitatori.

1. La presente disciplina ha come finalità generale il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica, incluse le attività agrituristiche, nonché la qualificazione e promozione dei prodotti, con l'obiettivo della conservazione del paesaggio agricolo tradizionale, della promozione turistico del territorio e dello sviluppo socio-culturale, attraverso:

- a) l'individuazione su cartografia delle aree più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive della Riserva.
- b) l'individuazione di attività di supporto al settore per la promozione del territorio e la valorizzazione delle produzioni.

#### ***Art. 36 Orientamenti per le attività secondo gli usi tradizionali –Zona D***

1. L'Ente di gestione tutela e promuove l'esercizio delle attività secondo gli usi tradizionali, anche ai fini della conservazione e difesa dal degrado del paesaggio tipico della riserva naturale.

2. L'Ente di gestione promuove l'adozione di modelli di coltivazione eco-compatibili e a basso impatto ambientale.

3. Il controllo della vegetazione infestante dovrà essere effettuato prioritariamente mediante metodi non

inquinanti, quali: lavorazioni superficiali del terreno, sfalci ripetuti, scerbatura ed estirpazione manuale o meccanica, pacciamatura del terreno con reimpiego di residui vegetali idonei, pascolo guidato. L'impiego dei diserbanti di sintesi è ammesso solo nel caso di trattamenti localizzati contro rilevanti infestazioni di malerbe o arbusti infestanti perennanti. Per quanto riguarda la scelta dei prodotti diserbanti è fatto divieto di impiegare prodotti classificati "Molto tossici,

Tossici o Nocivi” qualora dello stesso prodotto siano disponibili prodotti classificati “Irritanti o Non classificati” .

4. È vietato effettuare la pulizia del terreno dalle infestanti mediante fuoco controllato (fuoco prescritto) andante.

#### ***Art. 37 Disciplina delle strutture e infrastrutture a servizio dell'attività – Zona D***

1. E' consentito alle imprese agricole:

- a) l'adeguamento igienico-funzionale per esigenze legate alla trasformazione, alla produzione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli;
- b) il recupero e l'adeguamento per lo svolgimento dell'attività agrituristica, come regolamentata dalla normativa vigente.

2. Gli interventi dovranno risultare compatibili con il contesto paesistico ambientale esistente e conformi alle disposizioni e prescrizioni del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dovranno risultare rispondenti ai regolamenti di igiene e alle norme igienico-sanitarie in materia.

3. E' consentita la realizzazione di recinzioni temporanee per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica secondo quanto previsto nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

4. Le recinzioni, a carattere temporaneo, non devono in alcun modo occludere od ostacolare il passaggio nei percorsi ad uso pubblico.

5. E' consentita la realizzazione di parcheggi ed aree di sosta all'interno dell'attività agrituristica, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento della Riserva.

6. E' consentita la realizzazione di serbatoi interrati da utilizzare come riserva idrica a scopi irrigui e per il fabbisogno domestico e zootecnico, secondo quanto previsto nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

7. Sono consentite nelle strutture esistenti le attività di ristoro, divulgazione e promozione del territorio ed , in particolare, della Riserva Naturale.

8. Per la realizzazione di serbatoi con capacità superiore a 15 mc e sino ad un massimo di 50 mc occorrerà presentare idoneo piano agricolo aziendale che ne dimostri l'adeguatezza in funzione delle esigenze colturali in atto o in progetto

9. Fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie:

- a) i terrazzamenti con sostegno in muro a secco o a ciglione inerbito;
- b) strutture di accesso e collegamento tra i terrazzamenti;

c) le opere di regimazione delle acque superficiali e sottosuperficiali;

d) le opere per la raccolta delle acque di precipitazione e di scorrimento superficiale.

10. Gli interventi di manutenzione o la realizzazione delle sistemazioni idraulico agrarie di cui al precedente comma devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dal Regolamento per la fruibilità, nonché secondo le indicazioni di cui alla Guida e al Codice dei materiali.

### ***Art.38 Attività non soggette al rilascio di nulla osta – Zona D***

1. Le attività connesse alle ordinarie pratiche colturali dell'agricoltura tradizionale e biologica non sono

soggette al rilascio di nulla osta, compresa:

- l'installazione di piccoli tunnel (con un'altezza massima di m 1,80 non ancorati al suolo stabilmente

e da rimuovere a fine coltura)

- l'esercizio del pascolo negli appezzamenti agricoli presenti nelle fasce di protezione.

### ***Art. 39 Interventi e Attività soggetti al rilascio di nulla osta – Zona D***

1. La ripresa della coltivazione nelle aree con qualità catastale agricola dismesse ma suscettibili di recupero è subordinata al rilascio di nullaosta dell'Ente di Gestione.

A tale scopo è necessario presentare:

a) Piano di miglioramento aziendale in cui siano descritti gli interventi da realizzarsi per il recupero dell'area nonché l'attività agricola in progetto;

b) Valutazione d'incidenza.

2. L'Ente di gestione rilascia il nulla osta qualora l'intervento proposto risulti fattibile dal punto di vista

agronomico, non incida sui valori naturalistici tutelati dal SIC, non comprometta l'assetto idrogeologico

dell'area e non alteri in maniera significativa il contesto paesistico-ambientale.

3. Per la realizzazione di nuovi locali a servizio delle attività agricole esistenti, nei limiti previsti dalle presenti Norme e dal regolamento, per la legittimazione e riqualificazione di quelli esistenti, per il recupero di quelli esistenti ancorché legittimi in funzione del loro adeguamento per la realizzazione di locali per la trasformazione o vendita dei prodotti agricoli o per l'esercizio dell'attività agrituristica, deve essere presentato un Piano di miglioramento aziendale che descriva

dettagliatamente il fondo agricolo in oggetto nei suoi aspetti soggettivi ed oggettivi nonché le direttrici individuate per il suo sviluppo.

4. Qualora l'Ente di Gestione dovesse accertare il mancato rispetto dell'impegno assunto può intimare il

proprietario ad ottemperare a quanto sottoscritto e, trascorsi 6 mesi, può ordinare la demolizione dei manufatti e la messa in pristino dello stato originario dei luoghi. In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di riduzione in pristino, l'Ente di Gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### ***Art.40: Funzione conservativa delle componenti antropiche della Riserva***

1. La funzione conservativa delle componenti antropiche della Riserva è attuata mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, risanamento conservativo, restauro e valorizzazione di manufatti, edifici e aggregati di elevato pregio storico-artistico, propri della riserva naturale.

2. Detti interventi possono riguardare:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) Consolidamento statico ed adeguamento antisismico dei fabbricati;
- c) Restauro e risanamento conservativo degli edifici e dei manufatti;
- d) Ristrutturazioni edilizie con/senza ampliamenti;
- e) Ristrutturazioni urbanistiche e recupero parziale o totale di aggregati urbani.

3. Gli interventi di ristrutturazione di cui alle lettere d) ed e) non sono ammessi nella Zona A (Riserva

Integrale) e nella Zona B (Riserva Generale Orientata); sono ammesse nella Zona C nel rispetto delle

disposizioni previste dal "Regolamento della Riserva".

#### ***Art.41 Nulla osta***

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area

naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione.

2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.

3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di Gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia.

#### ***Art.42 Indennizzi***

1. Gli indennizzi per effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva Naturale sono erogati dall'Ente di Gestione facendo fronte al proprio bilancio.

La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto dal presente piano nell'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone il reddito.

2. Danno diritto all'indennizzo:

- la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale

periodo di pascolamento

- le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di Gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di Gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.